



Comune di Montepulciano

Provincia di Siena

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, PATROCINI E ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI E PER
UTILIZZO DI STEMMA E MARCHI DEL COMUNE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 76 del 30.10.2020

INDICE

Titolo I – Principi generali

Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 2 – definizioni

Articolo 3 – esclusioni

Titolo II – Tipologie di intervento per erogazione di contributi

Articolo 4 – settori di intervento

Articolo 5 – tipologia di intervento da parte del comune

Articolo 6 – criteri generali

Articolo 7 - iniziative in caso di coinvolgimento diretto

Articolo 8 – iniziative in caso di coinvolgimento indiretto dell'ente

Articolo 9 – altri contributi

Titolo III – Norme generali per erogazioni di contributi

Articolo 10 - esclusioni

Articolo 11 – controlli

Articolo 12 – rapporto tra beneficiari e terzi

Articolo 13 - obblighi dei beneficiari

Articolo 14 – trasparenza

Titolo IV – patrocinio del Comune

Articolo 15 – la concessione del patrocinio

Articolo 16 – beneficiari del patrocinio

Articolo 17 – criteri e modalità di richiesta

Articolo 18 – oggetto del patrocinio

Articolo 19 – benefici

Articolo 20 – revoca del patrocinio

Titolo V – Stemma e Marchi

Articolo 21 – uso dello stemma

Articolo 22 – riproduzione dello stemma

Articolo 23 – autorizzazione all'uso dello stemma

Articolo 24 – marchi

Articolo 25 – modalità di richiesta uso dello stemma e marchi

Titolo VI – disposizioni finali e transitorie

Articolo 26 – adeguamento automatico a nuove disposizioni normative

Articolo 27 – norme finali e transitorie

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, sulla base di quanto prevede lo Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n.267/2000, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.
2. Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dello Statuto Comunale, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Montepulciano di patrocinio, agevolazioni economiche, contributi diretti ed indiretti, denominati di seguito semplicemente forme di riconoscimento o contribuzione.
3. Tali riconoscimenti o erogazioni possono avvenire a favore dei soggetti per la realizzazione delle attività di valorizzazione come in precedenza esplicitate, anche con riferimento a singoli progetti o attività che, seppur non pubbliche, sono connotate da un interesse collettivo sotteso al raggiungimento di tali obiettivi.
4. Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune oppure l'erogazione, anche in modo non automatico a tale riconoscimento e con forme rientranti nella casistica di seguito elencata, di sostegno e benefici economici diretti od indiretti.
5. Di norma le attività e le iniziative disciplinate nel presente regolamento devono avere la sede prevalente nel territorio comunale di Montepulciano o risultare finalizzate alla valorizzazione, promozione o tutela dello stesso e del suo tessuto sociale.

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) Per **CONTRIBUTO FINANZIARIO**: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti richiedenti a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.
- b) Per **AGEVOLAZIONE ECONOMICA**: la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso

dell'Amministrazione Comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerate agevolazioni economiche:

- l'utilizzazione di attrezzature di proprietà comunale;
- l'impiego di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività connesse all'evento e debitamente autorizzate dal Responsabile. Per tali prestazioni si ritiene concessa un'agevolazione pari al compenso spettante al personale stesso per lavoro straordinario. Non sono da considerarsi agevolazioni economiche le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo del personale comunale.
- l'utilizzo episodico di sale e spazi di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune.

c) Per **PATROCINIO**: l'adesione da parte del Comune di Montepulciano ad un'attività o ad un evento senza l'assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione parziale di tariffe quando prevista da leggi o regolamenti e la concessione dell'uso dello stemma araldico del Comune.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI

ART. 3 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento sovvenzioni, sussidi e qualsiasi altro beneficio economico reso a favore di persone fisiche e di iniziative con fini di lucro; provvidenze a carattere strettamente assistenziale; contributi legati a rapporti convenzionali o concessori; contributi alle scuole riconducibili al POF (Piano dell'Offerta Formativa).

2. Il presente regolamento non si applica, altresì:

- A. alle sovvenzioni ed ai contributi comunque denominati dovuti per leggi, statali e regionali e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvati dal Consiglio Comunale
- B. alle iniziative autonome della Giunta Comunale per attività non prevedibili che sono comunque riconducibili agli obiettivi culturali e di pubblico interesse nei confronti delle quali sono predisposti specifici atti amministrativi e comunque contenuti nello Statuto comunale.
- C. alle forme di partenariato pubblico privato rientranti nella gestione di servizi pubblici, o nella realizzazione di investimenti od attività che, indipendentemente dalla casistica del Codice dei Contratti, rientrano in attività gestionale di parte corrente oppure in investimenti in conto capitale.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si applica il vigente Statuto comunale e la normativa vigente in materia che, in caso di contrasto, deve intendersi prevalente.

ARTICOLO 4 – SETTORI DI INTERVENTO

Nei limiti delle risorse disponibili sono finanziabili, le attività, le iniziative, i lavori e gli acquisti nei settori d'intervento di seguito specificati:

c) SETTORE CULTURALE E TURISTICO

L'Amministrazione comunale, nell'ambito della propria politica culturale, promuove valorizza e sostiene le attività culturali, di spettacolo, cinema, teatrali, musicali, artistiche, scientifiche, umanistiche, educative, celebrative, ricreative e aggregative, dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da Associazioni e Enti e finalizzate alla diffusione e promozione della cultura sul territorio.

Rientrano, in particolare, in tale ambito:

- a) iniziative, manifestazioni, rassegne nei settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare e folkloristica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali;
- b) iniziative a favore dei giovani e del mondo della scuola in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante (purché non rientranti nel POF);
- c) iniziative volte al recupero e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, bibliografico, artistico ed archeologico di interesse locale;
- d) iniziative volte alla realizzazione di manifestazioni celebrative di particolari avvenimenti o personaggi prioritariamente di interesse locale, nonché ricorrenze o raduni di carattere comunale, sovracomunale, regionale, nazionale o internazionale;
- e) organizzazione di mostre, convegni, corsi, conferenze;
- f) iniziative volte alla promozione ed allo scambio delle esperienze culturali ed educative fra i giovani residenti e quelli di altre comunità nazionali ed internazionali;
- g) rassegne, convegni, fiere, mostre, mercati, gemellaggi ed altre manifestazioni e/o iniziative che promuovono le attività economiche e turistiche della realtà poliziana;
- h) iniziative volte alla valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- i) iniziative volte alla diffusione di una cultura di pace e di tolleranza fra i popoli;
- j) l) altre iniziative di interesse generale nel settore culturale.

b) SETTORE SPORTIVO

1. L'Amministrazione comunale sostiene le attività finalizzate alla promozione ed alla diffusione della pratica e cultura sportiva di base e delle attività ricreative e in particolare:

- a) attività realizzate con carattere di continuità nel corso del tempo nel settore sportivo e ricreativo di base anche in relazione al loro carattere educativo e/o socializzante;
- b) manifestazioni di carattere dilettantistico praticate nelle discipline sportive;
- c) iniziative finalizzate alla divulgazione e promozione di attività di carattere sportivo;
- d) altre iniziative di interesse generale nel settore sportivo.

c) SETTORE DELLA PROMOZIONE E PROTEZIONE SOCIALE

1. L'Amministrazione comunale favorisce e sostiene le attività finalizzate alla salvaguardia della salute, al superamento dell'emarginazione, alla tutela delle minoranze, alla promozione umana e all'impegno civile e in particolare:

- tutela e alla protezione dei minori, dei giovani, alla loro armonica crescita e alla prevenzione di fenomeni di disagio e bullismo;
- assistenza, sostegno, tutela e inserimento sociale dei portatori di handicap;
- prevenzione di fenomeni di tossicodipendenza ed alcolismo nonché interventi riabilitativi e di reinserimento sociale a favore degli stessi;
- tutela, assistenza e promozione della salute psicofisica delle persone anziane e più in generale delle persone che si trovano in situazione di disagio;
- altre iniziative di interesse generale nel settore della promozione e protezione sociale.

e) OGNI ALTRO SETTORE DI ATTIVITA' RITENUTO DI PUBBLICO INTERESSE

ART. 5 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO DA PARTE DEL COMUNE

1. Il Comune di Montepulciano, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 comma 4 Costituzione) incentiva forme di collaborazione fra amministrazione e non profit nell'ambito delle attività e dei servizi svolti e interviene con co-programmazione e co-progettazione come canali di amministrazione condivisa tra pubblico ed associazionismo e quindi fondato sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse (pubbliche e private) per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale.
2. Il Comune interviene a supporto o tutela delle iniziative sopra descritte differenziando, alla luce dell'interesse pubblico sotteso a tali eventi ed alla luce del proprio coinvolgimento, la natura del riconoscimento.

2. Sono quindi ipotizzabili, e regolate dal presente strumento, le seguenti casistiche che si esprimono mediante:

- a. Un *coinvolgimento diretto* dell'Ente nell'iniziativa od attività che porta ad un partenariato pubblico - privato, con un intervento diretto ed immediato dell'Amministrazione;
- b. Un *coinvolgimento indiretto* dell'Ente, che porta ad un'attestazione finalizzata ad esprimere l'intervento indiretto e mediato, mediante patrocinio o erogazione di un contributo economico;

Tutti le istanze relative agli interventi di cui al presente articolo dovranno contenere, a pena di esclusione i seguenti dati minimi:

1. Ragione sociale del soggetto richiedente con il relativo codice fiscale, unitamente all'indicazione di email/contatto telefonico del referente dell'iniziativa;
2. Data, orario e luogo dell'iniziativa;
3. Materiale fotografico o quanto altro ritenuto necessario per la promozione dell'evento tramite piattaforme comunicative dell'Ente.

3. I punti 1 e 2 sono a pena di esclusione, mentre è integrabile il punto 3 su richiesta dell'Ufficio.

4. Con la sottoscrizione dell'istanza il richiedente si impegna:

- ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza;
- ad utilizzare, quale sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio e qualora la stessa non coincida con un immobile di proprietà od in uso dell'Amministrazione Comunale, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

5. L'Amministrazione è quindi sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi.

Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

ART. 6 – CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

1. Nel determinare il diritto ad ottenere gli ausili finanziari di cui al presente regolamento nonché la loro entità, la Giunta Comunale tiene conto dei seguenti criteri:

a) la qualità ed il valore sociale dell'attività del soggetto richiedente, anche con

riferimento ad eventuali piani e programmi approvati o predisposti dal Comune nei settori di attività analoghi a quelli del richiedente;

b) numero dei soggetti, in particolare giovani, direttamente ed indirettamente coinvolti nell'attività ordinaria dell'associazione richiedente il contributo e in particolare l'incidenza del volontariato nel perseguimento degli scopi statutari;

c) rilevanza territoriale dell'attività

d) rapporto fra attività pregressa e programmata dal soggetto richiedente e grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati conseguiti in riferimento a tale attività;

e) positivo riscontro derivante dalle forme di controllo sulla destinazione dei fondi, erogati con vincolo di scopo

f) eventuale affidamento in gestione di impianti comunali;

g) conformità dell'attività o della iniziativa proposta con la politica ambientale;

h) il grado di innovazione dell'attività o dell'iniziativa proposta.

2. L'intervento finanziario del Comune è inoltre subordinato alle seguenti valutazioni:

a) presenza di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici o privati;

b) capacità dei soggetti interessanti di procurarsi entrate proprie con l'attività svolte;

c) situazione economico e finanziaria generale del soggetto richiedente, verificabile attraverso la documentazione richiesta ai sensi del presente regolamento;

d) capacità di autofinanziamento.

3. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni – o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto – con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

4. È comunque vietato concedere ausili finanziari ad enti od associazioni per spese di mera gestione nonché a soggetti che svolgono attività per fini di lucro.

5. L'erogazione del contributo ordinario viene annualmente definito discrezionalmente dall'amministrazione nel suo ammontare e non costituisce titolo per la stabilizzazione negli anni successivi.

6. Gli interventi del Comune, relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire attraverso l'assegnazione di contributi finanziari oppure la concessione dell'uso gratuito o agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali o di terzi, con il quale il comune ha stipulato convenzione.

7. L'entità del contributo è subordinata e proporzionata ai limiti complessivi di spesa disposti dagli stanziamenti del bilancio di previsione del Comune.

8. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dagli enti predetti, sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate o rientranti in piani o programmi approvati dai competenti organi del Comune e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale o per sua delega da parte dei soggetti previsti dal presente regolamento.

9. In casi particolari l'amministrazione ha la facoltà di concedere finanziamenti per spese già effettuate sulla base di motivate, valide e documentate giustificazioni presentate dal richiedente.

ART. 7- INIZIATIVE IN CASO DI COINVOLGIMENTO DIRETTO DELL'ENTE

1. Il Comune di Montepulciano è parte attiva nel raggiungimento di obiettivi finalizzati allo sviluppo del territorio e del suo tessuto economico, produttivo, sociale, turistico, culturale, sportivo ed associazionistico.

2. Nel raggiungere tale obiettivi il Comune può attivarsi con concrete modalità operative per giungere al raggiungimento degli stessi, anche prevedendo un coinvolgimento diretto ed immediato, normalmente codificato e disposto in attuazione di propri strumenti di programmazione o specifiche disposizioni deliberative dei propri organi.

3. Le concrete modalità per il raggiungimento di tali finalità sono determinate con riguardo alle concrete fattispecie e le azioni necessarie sono determinate dalla Giunta Comunale. In tal senso ogni eventuale coinvolgimento di soggetti privati viene individuato di volta in volta, nel rispetto di principi di trasparenza, parità di trattamento, economicità e sono orientati a principi di efficienza, convenienza, comparazione e tutela degli elementi caratterizzanti del territorio.

4. In presenza di tali casistiche il Comune opera, oltre che nel rispetto della specifica sezione dedicata in questo regolamento ai requisiti generali ed alle procedure operative, di quanto disposto dal D.lgs n. 117/2017, avente ad oggetto "Codice del Terzo settore" e s.m.i.

5. Viene comunque assicurato il rispetto di quanto disposto dal Consiglio Comunale in tema di sponsorizzazioni anche con lo specifico Regolamento.
6. Il Contributo riconosciuto è erogato previa presentazione di rendicontazione, salvo la possibilità di concedere l'erogazione di un anticipo comunque non superiore al 50%.
7. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.
8. Nel caso in cui la manifestazione preveda entrate di qualsiasi natura (sponsor, biglietteria, etc) il contributo del Comune, sommato agli introiti suddetti, non può mai superare il costo complessivo dell'iniziativa.
9. Nel caso in cui dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso non è stato utilizzato si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.

ART. 8 - INIZIATIVE IN CASO DI COINVOLGIMENTO INDIRETTO DELL'ENTE

1. Il Comune di Montepulciano ricorre ad un coinvolgimento indiretto in tutti quei casi in cui l'interesse sotteso all'iniziativa od agli atti da porre in essere, pur essendo rilevante e di immediata percezione, non è tale da richiedere azioni positive e dirette dell'Ente.
2. Il coinvolgimento indiretto e mediato del Comune si esprime mediante:
 - a. l'erogazione di CONTRIBUTI;
 - b. la concessione di PATROCINI;
3. Per contributi si intendono le erogazioni di denaro aventi un diretto valore economico accordate a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, finalizzate a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. Essi possono consistere, accanto ad erogazioni in denaro, in concessioni, disposizioni di utilizzo, libere fruizioni od altre forme di contribuzione indiretta, anche a valere su beni mobili e concessione d'uso temporaneo di beni immobili dell'Ente di qualunque natura.
4. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di iniziative, attività o manifestazioni di un soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa dal soggetto terzo ed il Comune – per la rilevanza e/o la stretta correlazione con i programmi dell'Amministrazione – decida di compartecipare in tal senso.
5. Sono ammessi a potenziale contribuzione iniziative, attività, eventi o manifestazioni finalizzate:
 - a. alla promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo, anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne (teatrali, cinematografiche, musicali), pubblicazioni (su supporto tradizionale o digitale), attività relative al distretto rurale e all'ambito turistico;

- b. alla crescita e promozione dell'immagine del Comune, della tutela e della valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico, monumentale, ambientale, rurale, termale, etc
- c. allo svolgimento di celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili politiche e religiose.
- d. alla promozione delle politiche di aggregazione giovanile, sportive, di inserimento nel mondo del lavoro, di contrasto del disagio giovanile e di pari opportunità od alla crescita o mantenimento di livelli occupazionali e finalizzate al miglioramento della condizione socioeconomica;
- e. alle manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione della integrazione sociale e culturale.
- f. ad ogni altra finalità che, in linea con la previsione statutaria o del presente regolamento, consenta di raggiungere obiettivi determinati dall'Amministrazione e meritevoli di tutela.

6. L'Amministrazione Comunale procede, anno per anno, sull'apposito capitolo di bilancio, alla determinazione delle risorse che intende destinare ai vari contributi di cui al presente regolamento. Sono comunque ammesse variazioni durante l'esercizio e la determinazione finale avviene sulla base delle complessive risorse disponibili.

7. Fermo restando la programmazione annuale delle attività, sulla scorta di precisi indirizzi che la Giunta comunale potrà assumere, gli interessati, presentano, anche in assenza di uno specifico avviso, domanda all'Amministrazione Comunale, per attività e iniziative realizzate e da realizzarsi nell'anno corrente. La valutazione in tal senso avviene alla luce di una valutazione conclusiva che la Giunta effettua, anche dietro apposita istruttoria del servizio, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo la rilevanza sociale e la rispondenza alle finalità dell'Ente, statutarie e di legge e dei propri strumenti di programmazione e regolazione;
- b) perseguimento d'interessi di carattere generale, anche con riferimento alla promozione turistica, allo sviluppo economico e sociale, all'occupazione e tutela del territorio e valorizzazione delle sue eccellenze;
- c) natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
- d) attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- e) tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- f) valutazione della rappresentatività del soggetto richiedente da valutare in termini di ampiezza della base associativa e di anzianità del soggetto medesimo;

- g) considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale;
8. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento ai seguenti principi:
- a. sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
 - b. contributo richiesto rispetto alla spesa complessiva prevista;
 - c. capacità economica del richiedente.
 - d. erogazione solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa, dell'attività, della manifestazione oggetto della richiesta;
9. L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.
10. Il contributo riconosciuto è erogato previa presentazione di rendicontazione. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.
11. Nel caso in cui la manifestazione preveda entrate di qualsiasi natura (sponsor, biglietteria, etc) il contributo del Comune, sommato agli introiti suddetti, non può mai superare il costo complessivo dell'iniziativa.
12. Il contributo non può essere superiore **al 90% della spesa ammissibile**.
13. Il contributo può essere concesso fino al 100% della spesa ammissibile qualora diretto a soggetti senza scopo di lucro partecipati dal Comune, nonché per i contributi per lavori su beni di proprietà comunale eseguiti da soggetti, senza fini di lucro, concessionari di tali beni o che ne hanno la gestione.

ART. 9 – ALTRI CONTRIBUTI

1. L'Amministrazione Comunale può altresì:
- a) erogare contributi ad Enti di cui è Socia, a copertura parziale delle spese di gestione o per lo svolgimento delle attività che rientrano nei compiti istituzionali degli Enti;
 - b) erogare contributi deliberati da altri Enti pubblici a favore di specifici destinatari e trasferiti dagli enti stessi al Comune di Montepulciano;
 - c) erogare, tramite apposite convenzioni anche pluriennali, contributi a soggetti del privato sociale per lo svolgimento di attività sociali, culturali o sportive di comune interesse.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano alle presenti tipologie di contributi, le cui modalità di erogazione sono definite nei relativi statuti, patti parasociali o convenzioni.
- L'atto che regola i rapporti tra L'Amministrazione e i soggetti di cui al comma 1 lettera a), dovrà prevedere per i beneficiari i seguenti obblighi:

- presentazione, entro il 30 ottobre di ogni anno del programma di attività previsto per l'anno successivo con relativo bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno del bilancio consuntivo dell'anno precedente debitamente approvato;

- presentazione di una relazione sull'attività svolta e del piano dettagliato dei costi sostenuti nell'anno precedente entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. L'atto che regola i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti di cui al comma 1 lett. C) dovrà prevedere i seguenti contenuti minimi:

- descrizione dettagliata delle attività previste;

- modalità di gestione di eventuali attività ausiliarie (sponsorizzazioni, punti vendita etc.);

- attivazione di strumenti di autofinanziamento;

- applicazione di eventuali tariffe;

- nomina di un referente tecnico;

- assicurazioni e garanzie;

- forme di controllo finanziario e gestionale da parte del Comune di Montepulciano;

- obbligo per il concessionario di redigere una contabilità separata relativamente alla gestione in convenzione e forme di comunicazione obbligatoria verso il Comune.

4. Sono comunque esclusi dai suddetti benefici gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro che contrastano con le finalità istituzionali del Comune come dettagliate nello statuto.

TITOLO III

NORME GENERALI PER EROGAZIONI DI CONTRIBUTI

ART. 10 - ESCLUSIONI

1. Possono accedere ai suddetti benefici gli enti, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni sia pubbliche che private, senza fini di lucro, costituite con atto scritto e dotate di relativo statuto e, di norma, quelle iscritti all'albo comunale.

2. Non possono beneficiare di contributi e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano partiti politici, organizzazioni politiche e/o sindacali.

3. Per le organizzazioni sindacali, possono essere ammesse a contributo esclusivamente attività ed iniziative a precipuo scopo di sostegno alle categorie disagiate (es.: disoccupati, sportelli ascolto mobbing, attività di patronato, ecc.)

ARTICOLO 11 - CONTROLLI

1. I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a verifica ispettiva e/o controlli a campione, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati.

ARTICOLO 12 - RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali abbia concesso contributi.
2. Nessun rapporto o obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per i fini per i quali è stato concesso.
2. Qualora le previsioni di spesa e di entrata subiscano una variazione rispetto a quanto indicato nell'istanza di contributo, il richiedente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune.

ART. 14 - TRASPARENZA

1. Come stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs 33/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

TITOLO IV PATROCINIO DEL COMUNE

ART 15 - LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il coinvolgimento indiretto e mediato del Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.

2. Il Patrocinio può essere riconosciuto a favore di iniziative, attività o manifestazioni dei soggetti operanti sul territorio, che lo richiedano espressamente e con riferimento a specifiche iniziative, ed avviene con atti espressi e formali adottati di volta in volta.

3. Le istanze di patrocinio possono essere formulate utilizzando i modelli predisposti dall'Amministrazione comunale, che sono pubblicati sul sito internet del Comune e secondo le modalità ivi indicate, o in carta semplice purché conformi ai suindicati modelli e contenenti tutte le informazioni richieste. La concessione del patrocinio è deliberata dalla Giunta Comunale per le Associazioni non iscritte all'Albo Comunale mentre viene concessa con decreto sindacale alle Associazioni iscritte all'Albo.

4. L'attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, anche attraverso la apposizione dello stemma del Comune, che verrà appositamente fornito. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutto il materiale che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Amministrazione.

ART. 16 - BENEFICIARI DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce riconoscimento morale concesso dal Comune ad una iniziativa, una manifestazione o un progetto proposto o realizzato da soggetti terzi e concesso nei settori di intervento specificati dall'art. 4 del presente regolamento. Il patrocinio si configura nel solo riconoscimento del valore delle iniziative organizzate da altri soggetti pubblici e privati, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, né diretto né indiretto e nella concessione dell'utilizzo del logo dell'Ente e della dicitura espressa "manifestazione/evento promossa con il patrocinio del Comune di Montepulciano".

2. Il patrocinio può essere: oneroso e non oneroso. Il patrocinio è *non oneroso* se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma e a forme di comunicazione istituzionali non onerose quali newsletter, sito internet. Il patrocinio si intende *oneroso* quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma e degli strumenti di comunicazione istituzionali, benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di sale comunali.

3. Nel caso si voglia richiedere anche un contributo economico, occorre specificarlo espressamente, motivando opportunamente la richiesta, presentando un preventivo di massima dell'iniziativa e prevedendo successivamente la rendicontazione.

Il patrocinio può essere concesso:

A) In via ordinaria a soggetti senza scopo di lucro.

B) In via straordinaria a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi:

- quando gli utili siano devoluti in beneficenza, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, venga prodotta la documentazione dell'avvenuta devoluzione delle somme. Nel caso la documentazione non pervenga entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso, per il futuro, dalla concessione di benefici di cui al presente regolamento per anni due;
 - a sostegno di iniziative di particolare rilevanza pubblica e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio del Comune di Montepulciano e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'Amministrazione Comunale, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette.
4. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

ART.17 - CRITERI E MODALITÀ DI RICHIESTA

1. Il patrocinio può essere non oneroso od oneroso. **Il patrocinio non oneroso** viene rilasciato con atto autorizzativo del Sindaco, dopo la condivisione con l'Assessore di riferimento. **Il patrocinio oneroso** (con concessione di contributo economico e/o agevolazioni economiche e quindi fornitura di beni e servizi) è concesso dalla Giunta tramite apposito atto deliberativo.

2. La domanda di patrocinio deve pervenire all'Amministrazione Comunale, di norma, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, in conformità dello stampato "ALLEGATO A".

Alla domanda deve essere allegato lo statuto e/o atto costitutivo dell'Ente oppure la dichiarazione di deposito dello stesso presso il Comune qualora l'Associazione risulta regolarmente iscritta all'albo comunale.

3. Possono richiedere il patrocinio: a) associazione iscritta al registro locale comunale; b) associazione iscritta a un registro regionale; c) organizzazione di volontariato; d) fondazione; e) società; f) comitato; g) persona fisica; h) soggetto pubblico.

4. Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- a) le iniziative devono essere coerenti con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutate con particolare riferimento ai settori di intervento (art.4), alle linee di azione consolidate, ai programmi e ai progetti;
- b) l'iniziativa deve avere una rilevanza particolare per la comunità locale sotto il profilo sociale e/o culturale. Il patrocinio non viene concesso per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune come dettagliate nello statuto.

Il patrocinio non oneroso viene rilasciato con decreto sindacale mentre quello e il patrocinio oneroso viene rilasciato con atto della Giunta Comunale.

5. Nell'ipotesi di patrocinio oneroso richiesto da associazioni e enti aventi sede nel Comune di Montepulciano, alla richiesta dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, contenente l'impegno del richiedente di effettuare, in via prevalente, approvvigionamenti di attrezzature e materiali, necessari per la organizzazione dell'iniziativa oggetto di patrocinio, presso realtà economiche presenti sul territorio comunale, fermo restando il pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 50/2016 in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, se ed in quanto applicabile.

Le dichiarazioni sostitutive presentate verranno sottoposte a controlli a campione, a cura dell'Area titolare del relativo procedimento per materia, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti comporterà la reiezione di ulteriori richieste di patrocinio.

6. Al fine di un maggiore controllo e trasparenza dell'operato dei soggetti che richiedono il patrocinio, anche con riferimento alla rendicontazione dell'attività, nelle ipotesi di patrocinio oneroso che preveda l'erogazione di un contributo economico, in via preliminare all'erogazione di quest'ultimo dovrà essere prodotta idonea documentazione contabile.

7. Il patrocinio richiesto per iniziative con profili commerciali e lucrativi, può altresì essere concesso, con provvedimento di giunta adeguatamente motivato, purché l'iniziativa risulti di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzata a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del comune.

La pubblicità delle iniziative patrocinate deve contenere esplicitamente l'indicazione del Comune patrocinante e/o partecipante.

ART. 18 – OGGETTO DI PATROCINIO

1. Possono essere oggetto di patrocinio:

a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive, ad esclusione di quelli di carattere politico promossi da partiti o movimenti politici; sono, altresì, esclusi gli eventi organizzati a scopo commerciale per la vendita o la promozione di beni e servizi ad eccezione di quelli funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica;

b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale, ad esclusione di qualsiasi materiale di natura commerciale destinato ad essere distribuito o venduto anche se non direttamente; saranno sottoposte a specifica valutazione le iniziative nelle quali i proventi ottenuti dalla vendita sono destinati a scopi benefici;

c) prodotti multimediali e telematici (quali ad esempio videocassette, audiocassette, cd, cd-rom, dvd) ad esclusione di quelli destinati alla vendita o

commercializzazione, salvo che siano realizzati con l'obiettivo di devolvere a scopo benefico il ricavato della vendita;

d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socioculturali.

2. Fermo restando quanto previsto alle lettere b) e c), il patrocinio può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale e telematico preveda la compartecipazione del Comune nella fase progettuale e di realizzazione del progetto.

3. Non può essere concesso il patrocinio a siti web, inteso come apposizione del marchio o logo istituzionale del Comune nella home-page di cui è titolare il soggetto richiedente.

4. Il patrocinio non viene concesso:

a) per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o di carattere politico o sindacale;

b) per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune come dettagliate nello statuto comunale;

c) per iniziative promozionali a scopo di lucro, salvo quanto disposto sotto (criteri e modalità).

ART. 19 - BENEFICI

1. La concessione del patrocinio comporta, di norma, il diritto alla riduzione/ della tassa per le affissioni pubblicitarie relative all'iniziativa.

In considerazione della rilevanza dell'iniziativa, alla concessione di patrocinio può essere connesso, altresì, uno degli ulteriori, seguenti benefici:

a) esenzione dal pagamento dei cosiddetti costi vivi per l'utilizzo di sale comunali per svolgere le iniziative;

b) erogazione di un contributo economico;

c) utilizzo di strumentazioni di proprietà comunale;

d) utilizzo dei servizi comunali;

e) promozione attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune (a titolo esemplificativo sito internet comunale, newsletter,

f) Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il beneficiario ha l'obbligo di presentare in allegato alla richiesta un preventivo di massima dell'iniziativa e successivamente apposita rendicontazione della stessa.

ART. 20 - REVOCA DEL PATROCINIO

1. Con atto motivato può essere revocato il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune o per inosservanza delle disposizioni di legge o del presente regolamento.

TITOLO V STEMMA E MARCHI

Art. 21 - USO DELLO STEMMA

Lo stemma del Comune di Montepulciano, di seguito “stemma”, così come descritto all’art. 9 dello Statuto comunale è il principale segno distintivo che l’Amministrazione comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell’esercizio delle sue attività istituzionali.

L’uso dello stemma da parte di soggetti diversi dall’Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato soltanto quando l’attività o l’iniziativa per cui esso è richiesto siano correlate alla tutela o al perseguimento di un pubblico interesse.

Art. 22 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

1. Lo stemma è riproducibile come elemento identificativo del Comune di Montepulciano in tutti gli strumenti comunicativi da esso o per esso gestiti.
2. Lo stemma, al quale è abbinato un logogramma con testo “Comune di Montepulciano” a costituire il simbolo, deve essere riprodotto nel rispetto delle prescrizioni definite dal presente regolamento.

Art 23 - AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLO STEMMA

1. L’uso dello stemma, da parte di soggetti diversi dall’Amministrazione comunale o da ciascuno dei suoi organi può essere autorizzato solo per iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale o dalla medesima patrocinate; in quest’ultimo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previo espresso parere da parte dell’assessore competente per materia.
2. L’uso dello stemma può essere autorizzato anche nell’ambito di rapporti negoziali, qualora sia ritenuto opportuno far rilevare la riconducibilità all’Amministrazione dell’attività svolta dal soggetto esecutore, appaltatore o concessionario per conto dell’Ente. I soggetti autorizzati sono tenuti a fare buon uso dello stemma, nel rispetto dei limiti e secondo le prescrizioni per la riproduzione specificate dall’Amministrazione comunale.

3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

ART. 24 - MARCHI

1. Il Comune può registrare uno o più marchi al fine di promuovere proprie specifiche attività od iniziative, o l'immagine di istituzioni ad esso afferenti. I marchi possono altresì essere concessi in licenza a soggetti privati a fini commerciali.

2. La concessione in licenza dei marchi registrati ai sensi del precedente comma 1 a favore di soggetti pubblici o privati è disposta dal responsabile dell'area competente per materia sulla base di specifico atto contrattuale.

3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme del marchio la relativa autorizzazione verrà revocata, l'Amministrazione Comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla notizia di utilizzo improprio e/o difforme, potrà richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

ART. 25 - MODALITA' DI RICHIESTA USO DELLO STEMMA E MARCHI

1. Per la richiesta dell'uso di stemma e marchi disciplinati dal presente regolamento è necessario presentare domanda in carta semplice, da indirizzare al Sindaco. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (se trattasi di Ente, Associazione, gruppo ecc.) o dall'interessato e deve contenere i dati completi del richiedente ed una descrizione dell'iniziativa che ne illustri dettagliatamente i contenuti e le finalità. La domanda deve essere inviata o consegnata, di norma, almeno 30 giorni prima della realizzazione dell'attività e comunque con congruo anticipo.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.26 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE

1. Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge o di Regolamenti saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

ARTICOLO 27 - NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, delle normative sul terzo settore, dello Statuto e dei regolamenti comunali.

2. È abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare comunale in materia compreso il regolamento per la concessione dei patrocini da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42/2013.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.